

COMUNE DI COMUNANZA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 18 DEL 30-04-19

OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO DEL COMUNE DI COMUNANZA.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

CESARONI ALVARO	P	GIUSTOZZI GIUSEPPE	P
RASCHIONI FAUSTO	P	CAUCCI ALESSIA	P
SACCONI DOMENICO	P	CONTISCIANI LUIGI	P
FIORAVANTI PIERPAOLO	P	MONTI MARCO	P
SIMONELLI RITA	P	PIZZICHINI MARIA PAOLA	P
ANNIBALI TOMMASO	P	PIERMARINI FRANCO	P
ANTOGNOZZI ALBERTO	P		

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[0] Presenti n.[13]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario

DR. CARDINALI MARISA

Assume la presidenza il Sig. CESARONI ALVARO

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

FIORAVANTI PIERPAOLO
ANNIBALI TOMMASO
PIERMARINI FRANCO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto comunale approvato con atto del Consiglio Comunale n. 29 del 10/06/1991, esaminato dal CO.RE.CO. di Ascoli Piceno in data 07/01/1992, prot. n. 11957/AG, divenuto esecutivo il 13/01/1992 a seguito dei chiarimenti forniti con atto del C.C. n. 51 del 02.12.1991;

Viste le modifiche approvate con atto del Consiglio Comunale n. 24 del 25/03/1994 e la successiva ulteriore modifica approvata con atto del Consiglio Comunale n. 6 del 07/08/2004, relativa all'art. 11 riguardante "LA GIUNTA COMUNALE – Elezione, composizione e durata in carica";

Considerato che lo Statuto non prevede la possibilità di nominare quali componenti della Giunta Comunale degli assessori esterni, cioè soggetti in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità a consigliere comunale, ma non facenti parte del Consiglio Comunale;

Atteso che la suddetta carenza limita le possibilità di scelta degli Assessori da parte del Sindaco, mentre lo spirito della legge è quello di ampliare le possibilità di scelta e le opportunità di partecipazione alla vita amministrativa dell'Ente pubblico e, stante l'imminenza delle prossime elezioni amministrative, si ritiene necessario ed urgente inserire tale previsione;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 28/2019 con la quale, per le motivazioni sopra espresse, si propone al Consiglio Comunale di modificare l'Art. 11 dello Statuto comunale come di seguito indicato:

Abrogare il seguente articolo relativo alla Giunta Comunale:

Art. 11: Elezione, composizione e durata in carica.

- "1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori pari a 1/3 dei componenti il Consiglio Comunale, arrotondato aritmeticamente assicurando la presenza di entrambi i sessi.
- 2. La carica di assessore non può essere ricoperta da chi ha già svolto tale funzione in via consecutiva negli ultimi due mandati."

Sostituire l'art. 11 di cui sopra come segue:

Art. 11: Composizione della Giunta Comunale.

- "1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
 - 2. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità a consigliere comunale.
 - 2. Non possono far parte della giunta coloro che abbiano con il Sindaco rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di affiliazione e coniugio.
- Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%."

Ricordato che ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000: "Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie";

Sentito il Sindaco Alvaro Cesaroni che illustra la proposta;

Udito l'intervento del consigliere di minoranza Pizzichini Maria Paola che dichiara di essere stata sempre favorevole alla possibilità di nominare anche assessori esterni al Consiglio Comunale, ma ritiene che a suo avviso dovrebbero essere indicate le modalità di scelta e dovrebbe essere stabilito il numero di assessori esterni che il Sindaco può nominare;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e rilevato che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
Voti favorevoli n. 12, contrari nessuno ed astenuti n. 1 (consigliere Pizzichini Maria Paola),

D E L I B E R A

Di rendere la pre messa narrativa parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di approvare il nuovo testo dell'art. 11 dello Statuto Comunale di seguito riportato, che sostituisce integralmente il precedente:

Art. 11: Composizione della Giunta Comunale.

- “1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
- 2. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità a consigliere comunale.
- 2. Non possono far parte della giunta coloro che abbiano con il Sindaco rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di affiliazione e coniugio.
Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%.”

Di dare mandato all'Ufficio Segreteria di provvedere all'espletamento della procedura necessaria, ai sensi dell'art. 6, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000, per l'entrata in vigore della suddetta modifica.

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Voti favorevoli n. 12, contrari nessuno ed astenuti n. 1 (consigliere Pizzichini Maria Paola), immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.TO CESARONI ALVARO

Il Segretario Comunale
F.TO CARDINALI MARISA

=====

PARERI DI REGOLARITA'
**(Art. 49, commi 1 e 2, Art. 147 Bis e Art. 97, comma 4, D.Lgs.
267/2000)**

=====

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' TECNICA: Favorevole.

Comunanza, li 24-04-019

Il Responsabile del Servizio
F.to SACCONI DOMENICO

=====

Prot. N.

Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza municipale, li 13-05-19

Il Segretario Comunale
F.TO CARDINALI MARISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per i seguenti giorni consecutivi: da 13-05-19 al 28-05-19 senza reclami.

- è divenuta esecutiva il giorno 30-04-2019

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
F.TO CARDINALI MARISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
CARDINALI MARISA
